COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 152 = 8.4
Data 3 GEN 2012

COMUNE DI VICENZA

PGN.

Oggetto: **Conferma ordinanza per la determinazione degli orari degli esercizi pubblici, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività particolari**

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n.201/2011 convertito in Legge n.214 del 23 dicembre 2011 il quale prevede, all'art.31, comma 1, la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali;
VISTA la Legge regionale n.30 del 27 dicembre 2011 in materia orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio con cui la Regione, ai sensi dell'art.117, comma 4, della Costituzione, afferma, tra l'altro, la propria competenza in materia di commercio;
CONSIDERATO che la Regione, nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di commercio, con legge regionale 21 settembre 2007, n.29 ha provveduto a disciplinare, tra l'altro, gli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
RITENUTO che la disciplina statale trovi diretta applicazione limitatamente alle fattispecie non disciplinate dalla normativa regionale, e che, pertanto, la suddetta normativa regionale in materia di orari continui a trovare applicazione;
VISTA la propria ordinanza pgn.15520 del 4 marzo 2011, come successivamente modificata con ordinanze pgn.16093 del 8 marzo 2011 e pgn.26440 del 15 aprile 2011, in materia di orari dei pubblici esercizi, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di altre attività;
CONSIDERATO che la suddetta ordinanza pgn.15520 del 4 marzo 2011 è stata adottata sulla base dell' esigenza di garantire il diritto al riposo nelle ore notturne e di tutelare la quiete pubblica, nonché l'ordine e la sicurezza pubblica, che, in mancanza di una disciplina organica, potrebbero essere pregiudicati a causa del disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e veicoli verso i pubblici esercizi ed altre attività (artigianali, di pubblico spettacolo, ecc.);
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 59/2010 recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*", con cui lo Stato provvedeva a recepire nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui alla c.d. Direttiva Bolkestein che ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato con l'obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi, fatti salvi i limiti posti per motivi d'interesse generale tra cui l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente ecc.;
RICHIAMATO l'art. 31, comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni in Legge n.214 del 23 dicembre 2011, che consente l'imposizione di vincoli all'attività economica privata in caso di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali;
RITENUTO PERCIO' che l'ordinanza pgn.15520 del 4 marzo 2011, come successivamente modificata, sia giustificata dai motivi sopra indicati, tuttora legittimi, e debba essere mantenuta, anche alla luce del nuovo dettato normativo;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTA la Legge Regionale n° 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

SENTITE le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative;

CONFERMA

per le motivazioni di cui in premessa l'ordinanza pgn.15520 del 4 marzo 2011, come successivamente modificata, con cui sono stati disciplinati gli orari dei pubblici esercizi, in quanto dettata da esigenze di limitazione all'attività economica privata previste anche dall'art. 31, comma 2, del D.L. n.201/2011 convertito in Legge n.214 del 23 dicembre 2011 e dal D.Lgs. n. 59/2010 e conforme alle disposizioni in materia di orari dettate dalla L.R. n.29/2007.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente da proporsi, a norma del D. Lgs, 2.7.2010 n. 104, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 centoventi) giorni dalla data di notifica.

Il Comando della Polizia Locale di Vicenza, le Forze di Polizia ed i soggetti abilitati ai controlli sono incaricati della sorveglianza dell'esecuzione del presente provvedimento.

INVIA

Copia del presente provvedimento a:

- Prefettura;
- Questura;
- Comando Provinciale dell'Arma dei carabinieri di Vicenza;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza;
- Comando di Polizia locale del comune di Vicenza,
- Associazioni di categoria interessate, associazioni dei consumatori e sindacati;
- Ufficio stampa;
- Ufficio dei Messi per l'affissione all'albo pretorio.

Vicenza, 30 dicembre 2011

IL SINDACO
Achille Variati